

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 254 - 13274/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI BAIRO - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Bairo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 13-5694 del 16 aprile 2007;
- ha approvato una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 10 maggio 2017, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. 1302 del 24 maggio 2017, pervenuto in data 26/05/2017 ns prot. 64595/2017, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n.VP_ 017/2017)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 683 abitanti nel 1971, 742 abitanti nel 1981, 768 abitanti nel 1991, 801 abitanti nel 2001 e 816 abitanti nel 2011; dati che evidenziano un andamento demografico in crescita;
- superficie territoriale di circa 709 ettari, dei quali 422 ettari di pianura e 287 ettari di collina; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 558 ettari con pendenze inferiori al 5%, 149 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 2 ettari con pendenze superiori al 25%. E' altresì interessato su una superficie di circa 120 ettari dalla presenza di "Aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 8** della Città Metropolitana di Torino denominata "CANAVESE OCCIDENTALE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'**Ambito 23 "CASTELLAMONTE"**, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), il quale, costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: **non è compreso** negli *Ambiti di diffusione urbana* definiti dal PTC2, all'articolo 22 delle NdA e non è individuato dal PTC2 (art. 23 NdA) tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: è riconosciuto quale ambito produttivo di livello 2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle NdA del PTC2;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dal tracciato delle seguenti Strade Provinciali n. 222 di Castellamonte, n. 41 di Agliè e n. 565 di Castellamonte;
 - è attraversato da 2,1 km di piste ciclabili;
- assetto del territorio:
 - ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933, è individuato il corso di acqua pubblica del Torrente Malesina;
 - ai sensi della "Riclassificazione sismica" del territorio proposta dalla D.G.R. 19/01/2010, n.11-13058, il Comune è inserito in **Zona 4** di rischio;

preso atto, pertanto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Bairo a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 10 maggio 2017 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Bairo, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone una modifica resasi necessaria ai fini di migliorare l'accessibilità dello stabilimento Itar-Italbox S.p.A., insistente da viabilità provinciale

(SP n. 41). Attualmente, l'accesso all'area avviene direttamente dalla strada provinciale, attraverso un piazzale esterno alla recinzione, di proprietà della ditta e che consente manovre agevoli per i mezzi pesanti in entrata e in uscita dallo stabilimento; si verifica, con una certa frequenza, che tale spazio esterno sia completamente occupato dagli autocarri in attesa di essere ammessi alle operazioni di carico e scarico all'interno dello stabilimento; riducendo sia gli spazi di manovra, sia la visibilità, rendendo difficoltoso e rischioso l'ingresso e l'uscita degli automezzi dal cancello dell'azienda, oltre che la fermata degli autobus di linea sulla SP n. 41. La Variante propone, pertanto, la realizzazione di un'area di stazionamento interna alla recinzione dello stabilimento, mettendo in sicurezza il tratto frontistante della SP n. 41, riclassificando:

- in *Area per attività produttive di riordino e completamento "IR10"* alcuni terreni di proprietà della ILTAR-ITALBOX, limitrofi all'attuale accesso dell'area industriale, idonei a realizzare gli spazi necessari alla logistica aziendale;
- in *Area Agricola Normale "AN"* una porzione dell'attuale area "IR10" di superficie pari a quella di cui al punto precedente, non utilizzabile per le esigenze dell'azienda.

La superficie territoriale a destinazione produttiva oggetto di traslazione, insiste su terreni agricoli e boscati in area libera, mentre i lotti su cui deve essere ridistribuita, benché ricompresi in area agricola e mantenuti a prato, sono già delimitati da recinzione.

Lo stabilimento esistente è servito da tutte le necessarie infrastrutture a rete (acquedotto, fognatura, metano e rete elettrica).

La Variante provvede ad apportare al P.R.G.C. vigente le seguenti modifiche: ***cartografiche:***

Tavola D.2 (scala 1:5.000):

- ridefinizione planimetrica, a parità di estensione superficiale, delle aree "*IR10 - Area per attività produttive di riordino e completamento*" e "*I4 - Servizi pubblici/attrezzature afferenti gli impianti produttivi*";
- stralcio del lotto inedito, ricadente in area "*IR10*", di proprietà della Iltar-Italbox S.p.A., che si protende verso sud-ovest nel territorio agricolo e dei terreni a ridosso del corso d'acqua, ricompresi in classe III[^] di pericolosità geomorfologica e caratterizzata dalla presenza di valenze ecologiche di pregio;
- rilocalizzazione della superficie territoriale a destinazione produttiva nel lotto di proprietà dell'azienda, attualmente destinato ad "*AN - Area agricola*" localizzato a nord, già delimitato da recinzione esistente, privo di caratteri ecologici – paesaggistici di qualità e confinante verso nord con un'altra attività artigianale e verso est con la SP n. 41;
- una piccola porzione della superficie territoriale a destinazione produttiva viene spostata a sud dell'insediamento aziendale esistente, su lotti di proprietà in cui è stato recentemente realizzato un pozzo per la ricerca di acque sotterranee per uso industriale.

normative:

articolo 29 delle NTA: Aree per attività produttive di riordino e completamento - IR

- è inserita una prescrizione specifica riferita all'area "IR10", finalizzata a garantire la funzionalità ecologica della vegetazione ripariale a lato del fosso esistente, lungo il confine ovest dello stabilimento e a mitigare l'impatto paesaggistico delle nuove aree destinate allo stazionamento degli autocarri;

(cfr: Relazione Illustrativa)

La documentazione di Variante è comprensiva degli elaborati redatti da professionisti incaricati per quanto attiene le verifiche relative all'idoneità idraulico-geologica della trasformazione urbanistica e alla compatibilità degli interventi in progetto con il Piano Comunale di Classificazione Acustica;

La proposta di Variante attesta la compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) e contiene la verifica del rispetto dei parametri di Variante Parziale;

preso atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, l'Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento integrato "in maniera contestuale", adottando con il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pertanto, pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);
- **il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, consultato in data 16 giugno 2017, viste le modifiche proposte in Variante non ritiene necessario formulare parere in merito;**

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 18 del 10 maggio 2017** di adozione della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente:

- **contiene** "la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ed il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale; **considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **9 luglio 2017**;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 19/6/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Bairo, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 10 maggio 2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che non sono formulate osservazioni;

3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Bairo, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22/6/2017

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema Informativo e Provveditorato,
Protezione Civile, Pianificazione Territoriale e
Difesa del Suolo, Assistenza Enti Locali,
Partecipate
(Marco Marocco)